



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL
26/03/2012**

ALLEGATO A

Regolamento in materia di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Articolo 1 - Modalità di riscossione coattiva

Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, di competenza del Comune, possono essere riscosse:

1. mediante ruolo esattoriale con affidamento al concessionario nazionale della riscossione (Equitalia Spa);
2. mediante gestione diretta da parte del Comune (con ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 o eventuale altro strumento previsto per legge);
3. mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) numero 3) del d.lgs. 446/1997 (con ingiunzione fiscale o eventuale altro strumento previsto per legge).

Articolo 2 - Sollecito bonario (procedura pre-coattiva)

Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale) l'obbligato al pagamento della sanzione riceverà almeno una lettera di sollecito di pagamento.

L'obbligato al pagamento della sanzione in condizioni economiche disagiate può presentare istanza di rateazione, con l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 202-bis del D.Lgs. 285/1992, che si intende qui richiamata.

L'obbligato al pagamento della sanzione sarà tenuto anche a rimborsare il costo di elaborazione e spedizione della lettera di sollecito, se e nella misura prevista a carico del Comune.

Articolo 3 - Facilitazioni di pagamento

Le richieste di dilazioni/rateizzazioni di pagamento, a seguito di notificazione dell'ingiunzione fiscale, saranno concesse nel rispetto della normativa vigente, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 L. 689/1981, che si intendono qui richiamate.

Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali come determinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 4 - Ripetibilità delle spese di notifica per le procedure di riscossione coattiva

Le spese di notifica degli atti sono ripetibili nei limiti fissati dalla legge in materia di notificazione degli atti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato:

- D.M. 3.10.2006 "Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali";
- D.M. 08.01.2001 "Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero";
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 Giugno 2007 "Rideterminazione dell'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione".

Le spese di cui sopra sono recuperate unitamente alla sanzione amministrativa e agli interessi.

Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Articolo 5 - Somme di modesto ammontare

Non si procederà a riscossione coattiva al di sotto dei seguenti importi minimi: 16,35 € (art. 25 Legge 289/2002, D.P.R. 129 16/04/1999). Tale importo non è aggiornabile in assenza di modifica espressa al presente regolamento.

Articolo 6 – Rimborso delle spese relative alle procedure esecutive

In caso di riscossione con le modalità indicate ai n. 2 e n. 3 dell'art. 1 del presente Regolamento, sono posti in capo ai debitori i diritti e/o spese previsti per le procedure esecutive degli atti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato (D.M. 21.11.2000).

Eventuali successive modifiche, in materia di fissazione della misura del rimborso spese, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Articolo 7 – Obbligo di rendere il conto della gestione

Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri Agenti Contabili Comunali. Il Conto della gestione sarà trasmesso, a cura del Comune, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 8 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, in caso di riscossione con le modalità indicate ai n. 2 e n. 3 dell'art. 1 del presente Regolamento, è applicabile la normativa vigente e, in quanto compatibile, la vigente normativa valevole per la procedura tramite ruolo, in particolare le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602/703 e s.m.i., e gli atti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato in materia di riscossione coattiva delle proprie entrate.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali in materia. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.